

Convenzione

TRA

- **L'Istituto Nazionale di Ottica INO-CNR** (di seguito denominato come INO) con sede e domicilio fiscale in Firenze, Largo Enrico Fermi n. 6, Partita IVA 02118311006, Codice Fiscale 80054330586, rappresentato dal direttore, Dott. Paolo De Natale, qui sotto denominato **“INO”**

E

- **L'Università degli Studi di Verona**, con sede e domicilio fiscale in via dell'Artigliere, 8 – 37129 Verona, Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234 rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Mazzucco qui sotto denominata **“Università di Verona”**

qui sotto denominate congiuntamente **“le Parti”**

PREMESSO CHE

- in data _____ veniva sottoscritta la convenzione quadro tra l'Università e il CNR per la realizzazione di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca e di formazione, anche mediante la stipula di apposite Convenzioni operative, volte a regolare i termini e le modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni da attuarsi con gli Istituti del CNR;

- L'INO è un istituto del CNR che svolge attività di ricerca nel settore dell'Ottica ed è caratterizzato per le competenze, le attrezzature sperimentali e l'eccellenza dei ricercatori.

- le Parti intendono rafforzare a loro mutua collaborazione scientifica attraverso l'instaurarsi di una convenzione di collaborazione scientifica che permetta di sviluppare progetti congiunti in settori di comune interesse
- l'Università di Verona intende sviluppare l'attività di ricerca connessa allo sviluppo e all'applicazione di tecniche fisiche avanzate per lo studio, la fruizione e la valorizzazione delle opere d'arte coinvolgendo il Dipartimento di Informatica, il Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, e il Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine Società;
- l'INO-CNR ha consolidate esperienze nell'ambito dello sviluppo e dell'applicazione di tecniche ottiche avanzate per lo studio, la fruizione e la valorizzazione delle opere d'arte ;

TENUTO CONTO CHE

- l'Università di Verona intende sviluppare attività didattica e formativa nell'ambito della Fisica applicata allo studio, alla fruizione e alla valorizzazione delle opere d'arte;
- l'INO svolge, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca o contratti di ricerca, ovvero in convenzione con le Università, attività di formazione specialistica di ricercatori e tecnici, post-universitaria e post-dottorato, nonché attività di supporto a corsi di laurea e di dottorato di ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto

L'obiettivo di questa convenzione è di stabilire e definire i termini della collaborazione scientifica tra le Parti.

L'INO e l'Università degli Studi di Verona intendono attuare una partnership per attività di ricerca congiunte con scambi di studenti, ricercatori e professori nel campo dello studio, dello sviluppo e dell'applicazione di tecniche ottiche nell'ambito della diagnostica dei beni culturali e della fruizione e valorizzazione delle opere d'arte.

Altre discipline potranno essere integrate, con mutuo consenso delle parti, sulla base di questo accordo di collaborazione ai sensi del successivo articolo 3.

Articolo 2- Risorse

Le Parti si impegnano ad utilizzare tutte le attrezzature e il personale disponibili, entro i limiti delle loro risorse finanziarie per promuovere:

a/ La collaborazione in materia di informazione e di documentazione scientifica, in particolare lo scambio di pubblicazioni e di riviste scientifiche.

b/ L'organizzazione di conferenze bilaterali, di seminari, per contribuire a definire progetti di interesse comune e per fare il punto delle collaborazioni intraprese tramite dei progetti.

c/ Il supporto e la realizzazione di progetti di ricerca congiunti.

d/ Lo scambio di ricercatori: include ricercatori e docenti-ricercatori, ricercatori post-dottorati e, se necessario, dei ricercatori che preparano una tesi e che lavorano in laboratori appartenenti a una delle Parti.

e/ La strutturazione di collaborazioni tramite Programmi Internazionali di Cooperazione Scientifica (PICS), di Unità Miste Internazionali (UMI) di Laboratori Europei Associati (LIA), di Gruppi di Ricerca Internazionale (GDRI) o qualsiasi altra forma di partnership; le parti potranno sottoporre congiuntamente proposte di finanziamento di progetti di ricerca a privati, istituzioni locali, nazionali e comunitarie.

Altre forme di cooperazione possono essere decise di comune accordo.

Articolo 3 – Attuazione delle attività di ricerca comuni

3.1. Identificazione e accettazione delle attività di ricerca comuni

Le attività di ricerca possono essere condotte sulla base di un progetto di ricerca congiunto (PRC), sviluppato dai ricercatori provenienti da una delle Parti. Ogni proposta di PRC è soggetta a indagine della sua pertinenza scientifica e fattibilità finanziaria da comitati di valutazione pertinenti selezionati come richiesto dalle Parti. Nel momento in cui tale proposta

viene giudicata soddisfacente dalle Parti, esse decidono congiuntamente sulla sua attuazione nel rispetto dei termini della convenzione in oggetto. I PRC che le Parti concordano di realizzare sono indicati nell'allegato A alla presente convenzione. L'Allegato potrà essere aggiornato annualmente dal Comitato di cui al successivo punto 3.2.

3.2. Monitoraggio dei progetti di ricerca congiunti

I responsabili scientifici sono individuati per le loro competenze nell'ambito della convenzione in oggetto:

per l'Università di Verona: la Prof.ssa Francesca Monti per il Dipartimento di Informatica; la Prof.ssa Loredana Olivato per il Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società; la Prof.ssa Paola Cesari per il Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie

per l'INO: la Dott.ssa Raffaella Fontana

Articolo 4 - Scambio di personale

Ogni PRC può comportare per ciascuna Parte uno scambio di ricercatori, in conformità con lo statuto dei regolamenti della singola Parte. Dal punto di vista infortunistico ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale. L'Università di Verona e l'INO si faranno inoltre carico ciascuno delle spese inerenti le attività che si svolgeranno nell'ambito della presente convenzione.

Articolo 5 – Conferenze Seminari

Possono essere organizzati dei seminari per permettere ai ricercatori di scambiarsi informazioni su un argomento di interesse comune. Tali seminari devono servire per sviluppare proposte di progetti comuni e per fare un bilancio delle persone coinvolte.

Conclusosi il seminario, i coordinatori inviano una relazione alle Parti.

Articolo 6 – Modalità di Finanziamento

Le ricerche congiunte possono giustificare la messa a disposizione per un tempo definito di materiali, attrezzature e personale e la dotazione risorse finanziarie che integrano le risorse disponibili di cui dispone ciascun laboratorio coinvolto. Il contributo finanziario di ciascuna delle Parti, per tutta la durata della collaborazione, è stabilito di comune accordo.

Le risorse finanziarie e strumentali sopracitate verranno definite all'interno dei singoli PRC.

Articolo 7 – Privacy - Pubblicazioni

7.1. Privacy

Ogni Parte si impegna a richiedere al suo personale, legato a una convenzione particolare, di seguire le seguenti regole:

- considerare strettamente confidenziali tutte le informazioni indicate come tali, (di seguito denominate «l'Informazione») ricevute oralmente o per iscritto dalla Parte divulgante;
- non utilizzare l'informazione per altri obiettivi che non sia la condotta del programma di ricerca comune;
- non divulgare l'informazione a terzi;
- trasmettere solamente l'informazione ad altri ricercatori che sono direttamente coinvolti nel programma di ricerca comune.

L'informazione non è considerata confidenziale quando le Parti, ricevendola, sono in grado di dimostrare:

- che era di dominio pubblico quando è stata loro comunicata o quando è successivamente caduta nel pubblico dominio oltre che da una violazione di tale obbligo di segretezza, o
- che era già ritenuta non riservata, prima di essere comunicata alla Parte o a qualsiasi altra persona autorizzata da detta Parte, o
- che è stata ricevuta senza restrizioni da parte di un terzo autorizzato a divulgarla, o
- sono legalmente tenute a divulgarla.

Le Parti danno attuazione agli obblighi di riservatezza, chiedendo al loro personale e agli studenti - identificati dai Capi progetto come aventi diritto di accedere all' informazione

riservata - di approvare e accettare le clausole del presente protocollo. Casomai, esse possono far firmare a questi ultimi un accordo di riservatezza.

Gli accordi di questo articolo sono validi per la durata della presente convenzione e per un periodo di tre (3) anni a partire dalla sua scadenza o dalla sua risoluzione, salvo disposizioni contrarie concordate in convenzioni particolari.

7.2. Pubblicazioni e Presentazioni

Le pubblicazioni o le presentazioni dei risultati provenienti da PRC realizzati nell'ambito della presente convenzione sono soggette alle seguenti condizioni.

Tutte le pubblicazioni scritte o le presentazioni orali devono menzionare il nome del/o dei ricercatore/i delle Parti interessati ad ottenere dei risultati, nonché i loro organismi di appartenenza e devono essere esaminate preventivamente da tutte le Parti secondo le seguenti disposizioni:

I responsabili dei progetti sottopongono a revisione il testo scritto della pubblicazione o la presentazione alle Parti almeno trenta (30) giorni prima della data di consegna della pubblicazione o della presentazione orale. Se la Parte che sottopone non riceve una risposta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di pubblicazione o di presentazione, essa può procedere alla pubblicazione o alla presentazione.

Ogni Parte prende in considerazione le osservazioni fornite dagli altri e cerca di risolvere tutti i seri disaccordi prima della pubblicazione o presentazione. In caso di disaccordo, le Parti si adoperano per risolvere le controversie tramite discussioni informali, ma in nessun caso una delle Parti può negare alle altre la possibilità di pubblicare informazioni autentiche e non riservate, non soggette alle disposizioni della Articolo 7.1.

Se un'invenzione potenzialmente brevettabile è identificata in un manoscritto per la pubblicazione o la presentazione, le Parti convengono che la pubblicazione di questo manoscritto sarà ritardata per consentire il deposito appropriato del brevetto dell'invenzione entro un termine non superiore a sei (6) mesi a partire dalla data in cui la pubblicazione del manoscritto è inviato per la revisione. Durante questo periodo il brevetto verrà registrato, o sarà presa la decisione di non depositarlo.

Le disposizioni del presente articolo non possono ostacolare l'obbligo dei ricercatori coinvolti di preparare il rapporto di attività annuale per l'istituzione di cui fanno parte; questa comunicazione ad uso interno non costituisce una divulgazione ai sensi delle leggi in materia di proprietà industriale.

Le stesse condizioni dovranno essere applicate alle pubblicazioni o alle presentazioni dei risultati provenienti da PRC, la cui realizzazione comporti la stipula di un'apposita convenzione attuativa.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale e tutela dei risultati

I principi di seguito esposti si applicano ai risultati della ricerca e alla proprietà intellettuale derivanti dai risultati dei PRC.

8.1 Diritti acquisiti in precedenza

Ciascuna Parte rimane proprietaria delle conoscenze brevettate o meno e dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito della collaborazione che ha acquisito prima della firma di questo protocollo o che ha sviluppato al di fuori del protocollo stesso.

8.2 Diritti sulle informazioni

Tutti le informazioni originali e tutti i lavori di ricerca realizzati tra il personale delle Parti appartengono congiuntamente a quest' ultimo. Ciascuna Parte, attraverso il suo Responsabile di progetto, si impegna a comunicare alle altre Parti ogni informazione necessaria alla realizzazione dei PRC e di fornire tutti i risultati disponibili delle ricerche.

8.3 Invenzioni

Le Parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente informazioni in via confidenziale e senza indugio sui risultati ottenuti nell'ambito dei PRC.

Le invenzioni risultanti dai PRC (invenzioni comuni) saranno in comproprietà delle Parti, in proporzione ai rispettivi contributi, salvo diverso accordo in una particolare convenzione.

Le Parti stabiliscono assieme le modalità per la tutela congiunta di invenzioni, compresi i paesi in cui sono depositati i brevetti, la quota di spesa in brevetti e la Parte responsabile della tutela e della valorizzazione delle invenzioni. La Parte così designata controlla le altre per avere un parere sulle domande di brevetto da depositare, le tiene al corrente dello stato della procedura e fornisce loro copia dei brevetti depositati.

8.4. Diritti d'autore

Tutti i software sviluppati nell'ambito del PRC, compresi i diritti d'autore su questi software, sono di proprietà del/i suo/suoi autore/i o dei suoi datori di lavoro, in conformità con i

regolamenti applicabili alle Parti. I Software sviluppati congiuntamente da personale delle Parti sono disciplinati dalla comproprietà.

Ciascuna Parte concede alle altre una licenza non esclusiva a titolo gratuito per l'utilizzo interno dei software creati che le appartengono e che non sono in comproprietà, negli ambiti dell'insegnamento o della ricerca, compreso il diritto di riproduzione e di variazione senza diritto di sublicenza. Le Parti si consultano reciprocamente per definire una strategia adeguata sulla licenza dei software in comproprietà.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ad altri risultati che possono essere tutelati da diritto d'autore, fatto salvo il previo consenso scritto del/dei suo/loro autore/i.

Articolo 9 – Valorizzazione

Le Parti definiscono, in un limite di tempo ragionevole, i termini e le disposizioni specifiche di sfruttamento delle invenzioni congiunte. Esse si consultano specialmente per designare un manager per la valorizzazione e per definire una strategia adeguata di concessione delle licenze delle invenzioni comuni tra cui il rilascio delle licenze esclusive o non esclusive congiunte o separate.

Dopo il rimborso alle Parti delle spese sostenute per la tutela delle invenzioni congiunte, le royalty derivanti da sfruttamento sono condivise in conformità con le disposizioni che devono essere negoziate in un accordo separato.

Ciascuna Parte distribuisce la sua quota di royalty nel rispetto del suo regolamento, compresa la quota devoluta agli inventori o autori che sono membri del suo staff. Nessuna delle Parti ha l'obbligo di condividere la sua quota di fatturato con il personale delle altre Parti.

Articolo 10 – Durata e rinnovo

Il presente protocollo è concluso per un periodo di cinque (5) anni dalla data della firma. e potrà essere rinnovata per ulteriori quattro 4 anni mediante accordo scritto tra le Parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; la risoluzione della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, restano in vigore nonostante la risoluzione del presente accordo

Articolo 11 – Modifiche alla convenzione

La presente convenzione può essere modificata previo accordo tra le parti.

Articolo 11 – Controversie

Per ogni difficoltà relativa all'applicazione e/o interpretazione del presente accordo, le parti si impegnano in un primo momento a risolvere la controversia amichevolmente entro due mesi. Qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Verona.

Il presente atto viene firmato in tre copie originali dalle parti contraenti e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 II comma del D.P.R 26/10/72 n. 634 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle norme vigenti in materia di accordi e collaborazioni scientifiche tra Enti.

Per l'Università di Verona

Per l'INO

Il Rettore prof. Alessandro Mazzucco

Il Direttore f.f. dott. Paolo De Natale

Data e firma

Data e firma